



**COMUNE DI
SAN FRANCESCO AL CAMPO**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL **CONSIGLIO COMUNALE** N. **5**
24/04/2025

=====

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DEFINIZIONE SCADENZE.

=====

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

n	Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
1	DEMARIA ENRICO ALFREDO	Sindaco	X		
2	FERRON DIEGO	Vice Sindaco	X		
3	BALLESIO FRANCO	Assessore	X		
4	BALLESIO MONICA	Assessore	X		
5	CANALI JESSICA	Consigliere	X		
6	BARBISO DARIO	Consigliere	da remoto		
7	FUMAROLI CLAUDIO	Consigliere	X		
8	MASSA SILVANO	Consigliere	X		
9	BARBIERO SIMONA GIOVANNA	Consigliere		X	
10	COLOMBATTO SERGIO	Consigliere	X		
11	CASTAGNERI NOEMI	Consigliere		X	
12	MAZZONE FABIO	Consigliere		X	
13	ROSSIGNUOLO DANIELE OTTORINO	Consigliere	X		
		totale	10	3	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **BIROLO** Dott. Gerardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESEGUIBILITA' : immediatamente eseguibile

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno che illustra il Vice Sindaco Ferron Diego;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Vice Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

Esperita la discussione cui partecipano i consiglieri Colombatto, Ferron, Rossignuolo e il Sindaco;

Dato atto che gli interventi sono stati integralmente registrati e depositati agli atti al n.2/2025;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico: **Favorevole**

parere contabile : **Favorevole**

con votazione espressa in forma palese che ha l'esito sotto riportato:

Presenti:	10
Astenuti:	//
Votanti:	10
favorevoli:	8
contrari:	2 (consiglieri Colombatto e Rossignuolo)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 4 del 07/04/2025 , allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Successivamente

con separata unanime votazione espressa in forma palese
dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale n. 4 del 2025

Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'57-bis del DL 124/2019, entrato in vigore dopo 5 anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del D.P.C.M. avvenuta il 13 marzo 2025, prevede l'istituzione di un bonus, valido dal 1° gennaio 2025, destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli), consistente in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza (*se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse*).

DATO ATTO che:

- tale agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e che i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema "SGAte".
- Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l'applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l'ente impositore.
- Le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non.
- Il Dpcm prevede anche meccanismi di gradualità per l'applicazione del bonus che potranno portare ARERA a disciplinare un periodo di 12 mesi di transizione.

DATO ATTO altresì che con delibera n. 133 del 1° aprile 2025, ARERA ha comunicato l'avvio del procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

STABILITO che:

- L'entità del bonus sociale per i rifiuti a carico delle utenze è definita in 6 euro;
- Nel metodo tariffario contenuto nell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/ RIF è introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria 3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

- La componente 3, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

RICHIAMATA la delibera del 3 agosto 2023 n. 386 di ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) la quale ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

DATO ATTO che:

- per il 2025 la componente *UR1*, è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente *UR2*, è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza.
- le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (dal 2024). l'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.
- in caso di presenza di pertinenze per una abitazione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull'abitazione/utenza principale) se le pertinenze sono presenti allo stesso indirizzo dell'utenza domestica.
- se la pertinenza si trova presso un indirizzo differente rispetto all'abitazione la componente perequativa è dovuta. Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.

DATO ATTO che il Ministero Economia e Finanze (SIOPE) ha recentemente risposto a un ente locale evidenziando che *“considerando il fatto che le componenti perequative sono somme che l’ente incassa per conto di CSEA e che deve essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell’ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell’ente locale.”*

Circa il piano dei conti da utilizzare, il Ministero consiglia le seguenti voci in partite di giro:

Entrata: E. 9.01.01.99.999

Spesa: U.7.01.01.99.999

DATO CONSEGUENTEMENTE ATTO che:

- questa modalità di contabilizzazione garantisce che le componenti perequative siano registrate correttamente senza impattare sul bilancio corrente dell’ente, facilitando il successivo trasferimento a CSEA,
- le componenti perequative sono state contabilizzate come partite di giro, utilizzando i codici appropriati per le entrate e per le uscite, metodologia che risulta conforme alla pratica contabile standard per somme incassate per conto di terzi.
- con questa risposta il Ministero Economia e Finanze dispone che la componente perequativa si riversa a CSE in base all’incassato e non in base al *“bollettato”*.

Componente	Avvisi (2024)	Euro/utenza	Totale
Componente Ur1	2.324	0,10	232,40
Componente Ur2	2.324	1,50	3.486,00

Voce	Capitolo	Articolo	Cod.	Descrizione Capitolo di spesa	Stanziamiento
7020	70205	4	99.01.7	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2	5.000,00
7020	70205	5	99.01.7	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3	15.000,00

Voce	Capitolo	Articolo	Cod.	Descrizione Capitolo di entrata	Stanziamiento
9020	90205	5	9.0200	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2	5.000,00
9020	90205	6	9.0200	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3	15.000,00

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, che ha avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, in base alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito ed operante Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Comunale n. 2577 del 09/04/2025 dell'Ente territorialmente competente di validazione del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, il quale espone un costo complessivo di Euro 573.388,00, in aumento rispetto al 2024 (Euro 560.370,00);

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato dal competente ETC;

TENUTO CONTO dell'art. 7 comma 8 il quale dispone: *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*

RICHIAMATA la Nota 25 aprile 2020 dell'IFEL, la quale ricorda che:

1. Sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti, sia esso articolato sotto forma di tributo (TARI) o di prelievo avente natura corrispettiva (Taric), deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”*.
2. Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di *“riduzioni atipiche”* di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all'ISEE e, più in generale,

alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza, ma non esclusivamente, le utenze domestiche.

3. Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 80,00 % COSTI FISSI E 92,00% COSTI VARIABILI a carico delle utenze domestiche;
- 20,00 % COSTI FISSI E 8,00 % COSTI VARIABILI a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

SPECIFICATO che le riduzioni/agevolazioni in applicazione per l’esercizio 2025 sono di seguito elencate:

Tipologia	Descrizione	Euro
Agevolazioni ISEE	finanziate con risorse proprie di bilancio	15.000,00
Rimborso verde anno 2024	finanziate con risorse proprie di bilancio	16.000,00
Extragettito anno 2024	finanziate con risorse proprie di bilancio	31.168,11
Riduzioni per comportamento virtuoso alla differenziata	Finanziate con Avanzo Libero	42.831,89
TOTALE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI		105.000,00

EVIDENZIATO che l’Ente, per incentivare la già virtuosa differenziazione del rifiuto operata dalla cittadinanza, stabilisce di applicare avanzo libero per complessivi Euro 42.831,89 su tutte le utenze in riduzione del ruolo ordinario TARIP, così come indicato nella precedente tabella;

RILEVATO che nel 2024 l’Ente, classificatosi al 48° posto in Piemonte, è stato riconosciuto quale Comune Rifiuti Free, in quanto oltre a rispettare l’obbligo di differenziata del 65%, ha una

produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante, migliorando ulteriormente i risultati ottenuti nel 2023.

RILEVATO infine che nel corso del 2024 il servizio verde risultava già compreso all'interno del PEF trasmesso dal gestore e che è stato successivamente *bollettato* dall'Ente agli utenti interessati dal servizio, per cui occorre ora compensare quanto emesso in eccedenza;

RITENUTO conseguentemente doveroso procedere ad una rettifica degli importi, liberando tali somme dalle bollette del 2025 a tutta l'utenza TARIP;

SPECIFICATO che le agevolazioni ISEE in approvazione, sono di seguito rappresentate:

% agevolazione	Isee da	Isee fino a
100%	0,00	9.530,00
50%	9.530,01	12.000,00
25%	12.000,01	15.000,00

RITENUTO di definire, per l'anno 2025 le rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARIP), stabilendo che sia effettuato in numero di due rate aventi le seguenti scadenze:

1° rata: 30 luglio 2025

2° rata: 14 novembre 2025

È inoltre prevista la facoltà di provvedere al versamento in unica soluzione alla scadenza del 15 settembre 2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 18.12.2024 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 18.12.2024 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2025/2027 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI, altresì:

- il Piano di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 del Comune di San Francesco al Campo approvato con propria deliberazione n.17 del 12.02.2025;
- il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 21/12/2022;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO, altresì, il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA”, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 20.05.2022;

DATO ATTO che il collegamento audio/video:

- garantisce la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consente al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
- consente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

TENUTO CONTO che:

- il PEF deve essere obbligatoriamente validato da un soggetto terzo (*validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*): tale validazione, che è presupposto necessario per la definitiva approvazione dello stesso da parte

dell'ARERA, ai sensi dell'articolo 6 della ricordata deliberazione n. 443/2019, esula dai compiti attribuiti all'organo di revisione;

- il PEF non appare riconducibile ad alcuno degli atti per i quali le vigenti disposizioni - ed in particolare l'articolo 239, comma 1, del TUEL - prescrivono il parere dell'organo di revisione;
- in particolare il PEF non costituisce uno strumento di programmazione;
- si ritiene che nei riguardi della proposta di delibera di approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe il parere dell'organo di revisione non sia obbligatorio.

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dal competente Ente territorialmente competente, riportati in allegato alla presente deliberazione;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alle: delibera del 3 agosto 2023 n. 386 e delibera n. 133 del 1° aprile 2025 di ARERA, specificate in premessa;
- 5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: prossima scadenza di legge.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione resa nei modi e forme di legge riportante il seguente risultato

PROPONE DI DELIBERARE

- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
DEMARIA ENRICO ALFREDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Firmato digitalmente
FERRON Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BIROLO Dott. Gerardo.

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione
